

REGOLAMENTO (CEE) N. 689/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1992

che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che i prezzi d'intervento sono stati stabiliti per una qualità tipo determinata e che, per i cereali che non corrispondono a tale qualità tipo, è stata prevista l'applicazione di maggiorazioni e detrazioni;

considerando che non è opportuno accettare all'intervento cereali la cui qualità non consenta un'utilizzazione o un ammasso adeguati; che, per stabilire la qualità minima, è necessario nondimeno prendere in considerazione le differenti condizioni climatiche delle varie regioni della Comunità;

considerando che, al fine di semplificare la gestione normale dell'intervento e, segnatamente, di permettere la costituzione di partite omogenee per ciascuno dei cereali presentati all'intervento, è d'uopo determinare la quantità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento non è tenuto ad accettare l'offerta; che può tuttavia risultare necessario prevedere in alcuni Stati membri, una quantità minima superiore, affinché gli organismi di intervento possano tener conto delle condizioni e degli usi del commercio all'ingrosso formati in precedenza nei loro paesi;

considerando che le condizioni di offerta agli organismi d'intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi nella Comunità, onde evitare discriminazioni fra i produttori; che è quindi opportuno prevedere requisiti qualitativi minimi; che tuttavia può rivelarsi utile che gli Stati membri applichino, parallelamente al presente regolamento, alcune delle loro disposizioni più adatte alle rispettive condizioni climatiche, e in particolare ai rispettivi usi commerciali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna di cereali da parte degli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2642/91⁽⁴⁾, ha subito numerose modifiche; che, per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei periodi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i detentori di partite omogenee, di un minimo di 80 t per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo e 10 t per il frumento duro, raccolti nella Comunità, sono autorizzati a presentare tali cereali all'organismo d'intervento.

Gli organismi d'intervento possono tuttavia fissare una quantità minima superiore.

Articolo 2

1. Per essere accettati all'intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.

2. Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi, che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell'allegato ed il cui tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria.

Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. Se necessario, la durata e l'ambito delle misure di controllo sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Per i cereali presentati come cereali di qualità panificabile, l'organismo di intervento procede, in caso di dubbio, ad una prova di germinazione. Se la facoltà germinativa è inferiore all'85 % per il frumento tenero e al 75 % per la segala, tali cereali, su richiesta dell'offerente, sono accettati dall'organismo d'intervento che versa il prezzo d'intervento diminuito, nel caso del frumento tenero, mediante la detrazione prevista dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.